

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) prevede la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (All. A n. 10).

Il pagamento dei diritti di segreteria a seguito dell'attività certificativa e delle diverse iscrizioni previste, costituisce una delle modalità di finanziamento delle camere di commercio ed è previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

Il presente regolamento di semplificazione si compone di tre articoli:

**articolo 1** contiene le definizioni.

**articolo 2** individua l'oggetto del presente regolamento e cioè il procedimento relativo al recupero coattivo dei diritti non versati.

L'articolo prevede, altresì, la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria non versati avvalendosi, quindi, della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1 della legge 21.11.2000, n. 342.

**articolo 3** contiene la disciplina del procedimento di recupero coattivo.

In particolare il procedimento viene aperto a seguito dell'accertamento, da parte della camera di commercio creditrice, del mancato pagamento, viene individuato il responsabile del procedimento il quale procede alla valutazione economica circa la convenienza ad avviare le procedure del recupero; tale valutazione economica viene effettuata tenendo conto del disposto del comma 10 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 il quale dispone che gli atti per ottenere la riscossione dei crediti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

Tale valutazione economica deve essere effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento e deve essere comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera stessa.

A seguito di esito positivo di tale valutazione il responsabile del procedimento assegna al debitore trenta giorni dalla comunicazione per procedere al pagamento volontario indicando per lo stesso le modalità in uso presso le camere di commercio che attualmente sono pagamento in contanti allo sportello camerale, con carta di credito e carta pre-pagata.

Con la stessa comunicazione il responsabile del procedimento avverte che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo.

## **RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA**

**Oggetto:** Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

La proposta di regolamento, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, considerato che gli enti camerali sono autonomi e percepiscono risorse pressochè integralmente, dal sistema delle imprese.

Infatti gli enti camerali contano su entrate correnti costituite da un diritto annuale a carico delle imprese iscritte nel registro delle imprese e su diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e visure collegati con la tenuta di registri, albi, ruoli elenchi.

Tutto ciò premesso appare evidente che il regolamento che si viene a proporre non necessita della relazione tecnico finanziaria.

## **RELAZIONE TECNICO NORMATIVA**

redatta ai sensi della Direttiva Stato 10 settembre 2008

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Titolo: **REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NON VERSATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Germana Panzironi, Capo dell'Ufficio Legislativo

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Si rende necessario adottare, ai sensi del punto 10) dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), uno schema di regolamento di semplificazione che disciplini il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A).

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) sopra richiamato si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il punto 10 dell'allegato A) annesso alla legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede la semplificazione del procedimento di semplificazione per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento introduce un procedimento assolutamente nuovo e quindi non incide su alcuna norma o regolamento vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano incompatibilità

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il proposto regolamento non confligge con le competenze delle regioni ordinarie e quelle a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non risultano incompatibilità

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La verifica è stata effettuata in sede di predisposizione del testo normativo.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si sono formate in materia linee giurisprudenziali né sono in corso giudizi di costituzionalità sul regolamento o su analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Non risulta che l'ordinamento comunitario abbia prodotto né direttive né regolamenti riguardante l'oggetto

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazioni sull'argomento

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si ha nulla da riferire

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha nulla da riferire

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha nulla da riferire

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si ha nulla da riferire

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni sono coerenti con quelle già in uso.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata fatta in sede di predisposizione del testo

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il testo regolamentare proposto non modifica od integra testi già esistenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si ha nulla da riferire

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non si ha nulla da riferire

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sulla materia

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non ci sono atti attuativi successivi da emanare

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si ha nulla da riferire

## **RELAZIONE PRELIMINARE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)**

**Oggetto:** Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese

### **a) Ambito dell'intervento**

La portata dell'intervento, che consiste nella predisposizione di un nuovo schema di provvedimento che disciplini il procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, è limitata alle sole camere di commercio e alle imprese iscritte nel registro delle imprese che non hanno provveduto al pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

In tal senso sono definiti i confini soggettivi (l'insieme delle camere di commercio e delle imprese iscritte nel registro delle imprese) e oggettivi (mancato pagamento dei diritti di segreteria) entro i quali opera l'intervento normativo proposto.

Individuati, così, i soggetti destinatari rimane da precisare che ulteriori "soggetti coinvolti" possono essere i concessionari del servizio di riscossione nel caso di emissione del ruolo.

### **b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini dell'intervento normativo**

Circa le esigenze sociali, economiche e giuridiche questa Amministrazione rileva che l'intervento normativo è necessario allo scopo di definire in modo unitario il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

### **c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio, lungo periodo**

La proposta di regolamento che si presenta ha lo scopo di definire il procedimento di riscossione coattiva del mancato pagamento dei diritti di segreteria.

### **d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale**

Le condizioni per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte degli enti camerali sono implicite nel sistema delle camere di commercio: un sistema rete che presenta servizi analoghi su tutto il territorio nazionale e deve, quindi, dotarsi di un procedimento unico per riscuotere coattivamente i diritti di segreteria dovuti per l'attività certificativa svolta dalle stesse.

L'applicazione della normativa di cui trattasi prevede solo gli oneri legati alla emissione del ruolo a carico del bilancio camerale e non esistono ricadute su uno o più settori economici.

Circa i presupposti sociali si conferma l'estraneità della proposta a ricadute in tale campo. Le camere di commercio non hanno competenze in campo sociale.

**e) Aree di criticità**

Non si ritiene che vi siano ostacoli operativi nel corso del processo di attuazione della norma.

**f) Opzioni alternative alle regolazioni e opzioni regolatorie**

Non esistono opzioni alternative alla regolazione proposta almeno nelle attuali condizioni della normativa vigente.

Neanche "l'opzione nulla", cioè quella di lasciare immutata la situazione esistente, trova alcuno spazio, dato che, attualmente il procedimento in esame non è disciplinato.

**g) Strumento tecnico-normativo più appropriato**

Lo strumento tecnico-normativo adottato in questa sede non contempla la possibilità di una scelta.

La forma del provvedimento è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge della legge 24 novembre 2000, n. 340 che prevede che alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A) della stessa legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.